

Pubblicato il 05/10/2023

N. 06643 /2023 **REG.PROV.CAU.**
N. **08320/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Letizia Iacovone, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Agostini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefano Cuticone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'esito della prova scritta relativa ai posti banditi nella Regione Lazio per le
classi di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) di cui al
concorso ordinario bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato

dal D.D. M.I. n. 23/2022, prove sostenute dalla ricorrente in data 12.05.2022 Turno T2, nella parte relativa alla correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 62/100, nonché dell'ignoto provvedimento con il quale il Ministero ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente;

- dei questionari somministrati a parte ricorrente in occasione delle prove scritte per la cl. A050 e in particolare dei quesiti nn. 10, 13, 28, 29, 33 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, co. 1 d.m. 326/2021 e art. 3 Decr. Dipart. 23/2022 nonché del correttore e del foglio risposte;

- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

- dell'avviso prot. n. 20240 del 31.5.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A050, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;

- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iacovone Letizia il 31/7/2023:

- del decreto di approvazione (registro decreti n. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e della stessa graduatoria per la classe di concorso A050 approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV;

- di tutti gli altri atti premessi, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio

Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che appare sussistere un preliminare profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo, stante la mancata impugnazione della graduatoria finale pubblicata il 17 agosto 2022, idoneo a rifluire anche, in termini di tardività, sul ricorso per motivi aggiunti successivamente proposto;

Rilevato altresì, con riferimento alla sussistenza del *fumus* e nei limiti della delibazione propria della presente sede cautelare, che:

- non appaiono emergere evidenti illogicità o ambiguità nella formulazione dei quesiti contestati dalla ricorrente, anche avuto riguardo alle deduzioni dell'amministrazione resistente, dovendo pertanto ribadirsi l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo giudice (cfr. Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché della non manifesta incongruenza o travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti (Cons. St., sez. VI, sentenza 29 marzo 2022, n. 2302);

- neppure appare *prima facie* fondata la dedotta violazione della *par condicio* dei concorrenti, in relazione alla circostanza del mancato utilizzo di carta e penna, posto il divieto contenuto nel disciplinare del concorso (art. 3, comma 7, del D.D.

n. 23 del 5 gennaio 2022) e l'assenza di una idonea prova circa una difforme prassi da parte delle commissioni di concorso;

Rilevato che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO